



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 472 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
Co.Ge.Di S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa
dall'avv. Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso l'avv. Lucia Aglietti in
Firenze, via Gino Capponi, 30;

contro

il Comune di Firenze in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli
avvocati Claudio Visciola e Andrea Sansoni, con domicilio presso l'Avvocatura
comunale in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;

nei confronti di

Edil Progetti 1987 S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e
in qualità di mandataria del costituendo r.t.i. con Cesi s.r.l., rappresentata e difesa
dagli avvocati Roberto Di Martino, Francesco Delfino e Gaetano Di Martino, con
domicilio eletto presso l'avv. Paolo Piemontese in Firenze, via del Parione 13;

per l'annullamento

- della nota prot. 8590 del 3.2.2011, trasmessa a mezzo fax il 7.2.2011, con la quale il Comune di Firenze comunicava che ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/06, con determinazione dirigenziale n. 2011/DD/00855 esecutiva in data 31.1.2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della costituenda A.T.I. Edil Progetti 1987 Srl – Cesi Srl, relativa alla gara ad evidenza pubblica indetta per “lavori di demolizione e ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione auditorium a seguito di bonifica e smaltimento degli elementi contenenti amianto presso la scuola materna ed elementare, asilo nido, S. Maria a Coverciano-II° Lotto”;
- della determinazione dirigenziale n. 2011/DD/00855;
- del verbale di gara del 13.7.2010, nella parte in cui la commissione di gara non ha disposto l'esclusione della costituenda A.T.I. aggiudicataria per aver presentato l'offerta carente e in totale difformità alle prescrizioni della lex specialis;
- del verbale di gara del 5.11.2010 nella parte in cui è stata ritenuta come migliore offerta quella presentata dalla parte controinteressata;
- del verbale di gara del 25.1.2011;
- della nota del 20.1.2011 prot.400185/11/24 e della valutazione del 19.1.2011 prot. U00178/11/24, che hanno ritenuto non anomala l'offerta della controinteressata;
- giusta motivi aggiunti, della nota prot. 20344 del 9.3.2011 recante diniego di revoca dell'aggiudicazione e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati in forma specifica o, in subordine, per equivalente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e di Edil Progetti 1987 S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Il Comune di Firenze ha indetto una gara per l'appalto di lavori di demolizione e ristrutturazione di un plesso scolastico, a procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente, collocatasi al secondo posto della graduatoria finale, ha impugnato gli atti di aggiudicazione definitiva e di valutazione dell'anomalia dell'offerta vincitrice con il presente ricorso, notificato il 1° marzo 2011 e depositato il 4 marzo 2011, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti il Comune di Firenze e la controinteressata impresa Edil Progetti 1987, la quale ha proposto ricorso incidentale notificato il 4 aprile 2011 e depositato il 18 aprile 2011.

Un primo atto per motivi aggiunti è stato notificato il 15 marzo 2011 e depositato il 23 marzo 2011.

Con ordinanza 23 marzo 2011, n. 307 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, che invece è stata accolta con ordinanza 4 maggio 2011, n. 1307 del Consiglio di Stato.

Un secondo atto per motivi aggiunti è stato notificato l'11 aprile 2011 e depositato il 14 aprile 2011.

All'udienza del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia riguarda la legittimità dell'aggiudicazione di un contratto pubblico per l'esecuzione di lavori disposta dal Comune di Firenze a favore dell'impresa controinteressata.

La ricorrente articola le proprie censure nel ricorso principale e in due atti per motivi aggiunti.

1.1 Con il ricorso principale la ricorrente lamenta, in primo luogo, che la capogruppo del raggruppamento aggiudicatario non avrebbe allegato il documento di identità del suo legale rappresentante alla dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti generali per la partecipazione alla gara.

Con secondo motivo si duole che né l'impresa capogruppo, né sua mandante Cesi s.r.l., sarebbero qualificate per le categorie OS 28 classifica seconda e OS 30 classifica seconda, le quali pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di subappalto.

Con terzo motivo deduce che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe presentato una cauzione provvisoria decorrente dalla data di presentazione dell'offerta e non dal giorno della gara, in contrasto con quanto previsto dalla *lex specialis*.

Con quarto motivo lamenta che nessuna delle imprese costituenti il raggruppamento aggiudicatario sarebbe in possesso della certificazione di qualità per edifici civili, ed illegittimamente quindi sarebbero state ammesse a presentare una polizza cauzionale con importo dimezzato.

Con quinto motivo si duole che la mandante Cesi s.r.l. abbia presentato un attestato di qualità con scadenza 8 agosto 2010 che non risulta essere stato né rinnovato, né sostituito con altro attestato.

Con sesto motivo deduce che, poiché l'attestato di qualificazione della capogruppo necessitava di verifica triennale entro il 2 agosto 2010, essa entro sessanta giorni a ritroso da tale scadenza avrebbe dovuto presentare istanza di verifica. Tale circostanza non è stata controllata dalla stazione appaltante.

Con settimo motivo lamenta che la mandante Cesi s.r.l. non avrebbe fornito, nella dichiarazione di partecipazione alla gara, il proprio codice di attività edito dall'I.S.T.A.T.

Chiede inoltre il subentro nell'esecuzione del contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

1.2 Con il primo atto per motivi aggiunti è impugnata la nota dell'Amministrazione intimata recante il diniego di revoca dell'aggiudicazione rispetto all'informativa precorso, ribadendo e approfondendo le censure dedotte in via principale. La ricorrente inoltre, con tale atto, impugna in via subordinata i capi del bando e del disciplinare di gara se interpretati nel senso di consentire la partecipazione dei concorrenti qualificati per la categoria OG 11 pur in assenza della qualificazione per le categorie OS 28 e OS 30.

1.3 Con il secondo atto per motivi aggiunti, proposto all'esito di accesso alla documentazione amministrativa, la ricorrente deduce che la capogruppo del r.t.i. aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa poiché la mandataria risultava colpita da due annotazioni nel casellario informatico.

Con secondo articolato motivo aggiunto lamenta l'irragionevolezza del giudizio di congruità dell'offerta vincitrice poiché:

- la capogruppo non risulterebbe autorizzata ad effettuare lavorazioni in legno e ferro, mentre la disponibilità di due sedi con laboratori per tale lavorazione è stata posta a base della valutazione positiva di congruità;
- sarebbe tautologica, e dunque evidenzerebbe un difetto motivazionale, l'affermazione del responsabile di procedimento che l'impresa, nell'esecuzione dell'appalto, "fa leva sull'attività dei propri lavoratori e sullo screening iniziale delle fasi lavorative";
- dai libri cespiti della capogruppo non risulterebbero le attrezzature per la lavorazione del legno e della carpenteria;

- non sarebbe stato verificato il rispetto dei trattamenti salariali minimi dovuti ai lavoratori.

1.4 L'Amministrazione e la controinteressata replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente; la controinteressata propone ricorso incidentale lamentando che la ricorrente avrebbe prodotto in fase di gara una cauzione identica a quella della controinteressata e pertanto avrebbe dovuto a sua volta essere esclusa. Lamenta inoltre che il responsabile tecnico della ricorrente non ha reso la dichiarazione sul possesso dei requisiti generali per partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, e detta dichiarazione sarebbe stata necessaria a in ragione della tipologia dei lavori oggetto dell'appalto.

In via subordinata impugna il disciplinare di gara nella parte in cui prevede che la cauzione provvisoria costituita da ciascun concorrente dovesse avere scadenza 8 gennaio 2011, poiché il bando di gara prevedeva che le garanzie fossero conformi al d.m. 12 maggio 2004, n. 123 il quale, all'art. 2, stabilisce che l'efficacia della garanzia decorre dalla data di presentazione dell'offerta e deve avere validità, a partire da tale data, per almeno centottanta giorni.

La ricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso incidentale per essere stato notificato personalmente anziché a mani dei difensori costituiti delle controparti.

2. Il Collegio ritiene di esaminare con priorità il ricorso principale ed i motivi aggiunti, come richiesto in udienza dal procuratore del raggruppamento controinteressato, stante la loro infondatezza.

La trattazione può cominciare prendendo in esame, congiuntamente, il ricorso principale e il primo atto per motivi aggiunti il quale ultimo sviluppa ed approfondisce le censure proposte con il primo.

2.1 Il primo motivo deve essere respinto poiché la ricorrente non ha fornito prova sufficiente in ordine alla mancanza, nell'offerta presentata dal raggruppamento controinteressato, del documento di identità del legale rappresentante della

capogruppo. Il verbale di ammissione infatti non è stato impegnato con querela di falso e d'altra parte l'Amministrazione, in memoria difensiva, afferma senza essere smentita che sarebbero state allegate ben sei fotocopie del documento di identità in questione.

Non ha rilevanza, ed assume carattere specioso, la questione della mancata spillatura del medesimo al modulo di dichiarazione sostitutiva poiché, come replica correttamente la difesa comunale, la stazione appaltante è stata comunque messa in grado di ricondurre l'offerta all'impresa in nome della quale era stata presentata.

2.2 Il secondo motivo è inammissibile.

Il costituendo raggruppamento aggiudicatario ha partecipato con la categoria OG 11 per la terza classifica, la quale comprende la sommatoria delle richieste categorie possedute dalla controinteressata, ovvero OS 28, classifica seconda, e OS 30, classifica seconda, con ciò ottemperando a quanto stabilito dalla legge di gara come specificata dal chiarimento fornito dalla stazione appaltante. L'impugnazione *in parte qua* della *lex specialis* effettuata con il primo atto per motivi aggiunti è tardiva, poiché avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione avvenuta con comunicazione fax il 3 febbraio 2011, mentre l'atto in questione è stato notificato il 15 marzo 2011.

Il motivo peraltro è anche infondato nel merito.

La categoria OG 11, secondo le declaratorie di cui al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, applicabile *ratione temporis*, è intitolata "Impianti tecnologici" e "riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi

congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”.

Le categorie di opere specializzate in discussione sono la “OS 28: Impianti termici e di condizionamento” che “riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione” e la “OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” che “riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.”

Si tratta di categorie specialistiche che ragionevolmente possono essere sussunte nella più generale cat. OG 11, poiché hanno ad oggetto opere che sono comprese in quest’ultima. E’ stato infatti stabilito che “la qualificazione in OG11 comprende in sé quelle di cui alle lettere OS3 e OS30, per cui il possesso della qualifica OG11 può determinare la capacità di eseguire i lavori nelle suindicate altre categorie”, salva l’autonomia riconosciuta alle stazioni appaltanti che consente loro di chiedere il possesso di una determinata categoria specialistica senza ammettere equivalenti (C.d.S. III, 7 marzo 2011 n. 1422). E’ appena il caso di rilevare che il principio può essere esteso anche alla categoria OS 28 perché anche questa riguarda opere comprese nella generale categoria OG 11.

Infine, come correttamente deduce la difesa comunale, l’importo della categoria OG 1 class. quarta, incrementato di un quinto, porta al risultato di € 3.098.740,80

sufficiente a coprire l'importo conseguente alla sommatoria del valore delle opere in categoria OG1 e OS6 che la capogruppo dichiara di voler eseguire.

2.3 Il terzo motivo è infondato poiché il raggruppamento aggiudicatario ha presentato la cauzione conformemente a quanto stabilito dal bando di gara e sia quest'ultimo, che il disciplinare, sanzionavano con l'esclusione la circostanza che la cauzione provvisoria non fosse resa conformemente a quanto previsto dal d.m. 123/2004, ciò che non è in discussione nel caso di specie. La questione della corretta indicazione del giorno di scadenza appare formalistica poiché non era sanzionata con l'esclusione e comunque non è idonea a mettere in dubbio la serietà della partecipazione della ricorrente alla gara. In ogni caso, il contrasto tra bando e disciplinare di gara deve essere risolto utilizzando l'interpretazione più favorevole alla partecipazione dei concorrenti (T.A.R. Sicilia Catania III, 3 febbraio 2009 n. 256).

2.4 Il quarto motivo è a sua volta infondato poiché entrambe le imprese controinteressate hanno dimostrato di possedere una certificazione della qualità aziendale, e la legge di gara non subordinava la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria all'inerenza di essa alle opere oggetto dell'appalto. Tale conclusione, men che meno, può evincersi dalla disposizione di cui all'art. 40, comma 7, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale testualmente prevede che "le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento", senza chiedere ulteriori requisiti.

2.5 Il quinto motivo è privo di pregio poiché l'attestato di qualità della mandante del raggruppamento aggiudicatario era in corso di validità al momento di perfezionamento dell'offerta e tra i requisiti di partecipazione non era richiesta la presentazione dell'istanza di rinnovo.

2.6 Il sesto motivo è infondato poiché la capogruppo del raggruppamento aggiudicatario ha presentato l'attestazione con validità quinquennale fino al 2 agosto 2012 e scadenza triennale il 2 agosto 2010. Al momento dell'ammissione alla gara, avvenuta il 13 luglio 2010, possedeva quindi un'attestazione valida e nessuna norma impone la presentazione dell'istanza di revisione dell'attestazione infraquinquennale ai fini della partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici. Proprio la sentenza di Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6506/2010 citata dalla ricorrente afferma che "la verifica triennale ha effetti solutori della validità della SOA solo nel caso in cui essa accerti la perdita dei requisiti di qualificazione posseduti dall'impresa al momento dell'attestazione".

La difesa della ricorrente riporta nel ricorso un periodo di detta sentenza che recita "L'impresa può partecipare alle gare anche nelle more della effettuazione della verifica triennale, anche quando sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza. In altri termini, l'impresa che concorra da sola può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo della attestazione. E ciò è come dire che, in tal caso, ai fini della validità della domanda di partecipazione alla gara, la scadenza del triennio o del quinquennio, si ha come non avvenuta". Tale frase però si riferisce al fatto dell'impresa che partecipi alla gara *dopo* la scadenza intermedia, ciò che nel caso di specie non è avvenuto perché, si ripete, al momento dell'ammissione la controinteressata possedeva un'attestazione valida ed efficace.

Da detta sentenza non possono quindi trarsi le conclusioni che pretende la ricorrente.

2.7 Il settimo motivo è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, sia la mandataria che la mandante del raggruppamento aggiudicatario hanno riportato il loro codice di attività.

3. Anche il secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato.

3.1 La prima questione posta dal secondo atto per motivi aggiunti riguarda il valore delle annotazioni nel casellario informatico a carico della capogruppo del raggruppamento aggiudicatario.

La prima iscrizione è stata inserita il 31 gennaio 2008 ed è relativa all'inadempimento di obblighi contrattuali nell'esecuzione di un altro contratto di lavori pubblici; la seconda è stata inserita il 6 novembre 2009 ai sensi dell'articolo 27, lett. t), del d.p.r. 34/2000 per la mancata dichiarazione di una precedente annotazione nella partecipazione ad alcune gare di appalto indette dal Comune di Pisa.

La prima iscrizione non ha carattere escludente poiché riguarda un pregresso inadempimento contrattuale, né è stata fornita prova che consistesse in una grave negligenza professionale suscettibile di minare la fiducia della stazione appaltante nei confronti dell'impresa.

La seconda iscrizione concerne la mancata dichiarazione, ai fini della partecipazione in altre gare di appalto, di una precedente annotazione. Merita rilevare che tale iscrizione è avvenuta ai sensi della lettera t) dell'art. 27, d.p.r. 34/00, oggi abrogata dall'art. 358 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie. Trattasi quindi di notizia che è stata ritenuta utile "ai fini della tenuta del casellario", come espressamente prevede(va) la declaratoria di tale disposto normativo.

A parere di questo Collegio non si può trarre un automatico effetto escludente da tale iscrizione.

Va premesso che il sistema delle iscrizioni è stato profondamente modificato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011 n. 106. Esso, per quanto rileva nella presente sede, ha novellato l'art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 inserendovi il comma 1 ter, in base al quale l'iscrizione nel casellario deve avere luogo solo se il falso nelle dichiarazioni presentate per partecipare alle gare per l'affidamento di contratti pubblici è stato compiuto con dolo o colpa grave, con ciò istituendo un potere specifico di valutazione in capo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (nel seguito: "Autorità") circa la rilevanza della falsità compiuta. La disposizione non è applicabile *ratione temporis* al caso di specie ed è tuttavia indicativa di una *voluntas legis* tendente a temperare le conseguenze escludenti derivanti dalle false dichiarazioni, che poteva peraltro dedursi anche nell'ordinamento previgente.

L'Autorità infatti, già con la determinazione 10 gennaio 2008, n. 1, aveva ritenuto di essere titolare di un potere di valutazione sulle segnalazioni delle stazioni appaltanti. Inoltre la suddetta disposizione di cui all'art. 27, comma 2, d.p.r. 34/00 distingueva tra diverse tipologie di iscrizioni, e tale distinzione non avrebbe avuto senso se da qualunque iscrizione fosse stato desumibile un automatico effetto escludente. È ben vero che l'art 38, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 163/06 prevede l'esclusione per le imprese che nell'anno antecedente alla data del bando abbiano reso falsa dichiarazione ai fini della partecipazione alle procedure di gara, ma tale disposto a parere del Collegio, e dissentendo in ciò dalla sentenza del T.A.R. Campania-Salerno I n. 310/2011, deve essere collegato (per quel che rileva nella presente sede) con l'art. 27, comma 2, d.p.r. 34/00 poiché l'esclusione suddetta deve essere comminata sulla base dell'esame dei dati in possesso dell'Osservatorio. E' quindi la tipologia dell'iscrizione a condizionare la valutazione della stazione

appaltante, e se l'iscrizione come nel caso di specie è avvenuta ai sensi dell'art. all'art. 27, comma 2, lett. t) del d.p.r. 34/00, ciò significa che nella fattispecie non riguarda falsità avente carattere escludente. Ne segue che nel caso di specie non è dato ricavare un automatico effetto escludente.

3.2 Ulteriore questione posta con il secondo atto per motivi aggiunti riguarda l'asserita irragionevolezza del giudizio di congruità formulato dalla stazione appaltante sulle giustificazioni dell'anomalia dell'offerta vincitrice.

Anche sotto questo profilo le censure della ricorrente non colgono nel segno.

Deve essere premesso che il sindacato del Giudice Amministrativo in materia riguarda la ragionevolezza e la logicità delle suddette valutazioni e non può estendersi fino ad effettuarle autonomamente, sovrapponendosi alla stazione appaltante (C.d.S. V, 28 ottobre 2010 n. 7631 e 12 settembre 2011 n. 5098; Sez. IV, 27 giugno 2011 n. 3682). E' onere quindi di chi contesta le conclusioni di quest'ultima fornire adeguati indizi sintomatici di tale irragionevolezza, che eventualmente potranno essere oggetto di approfondimento mediante consulenza tecnica.

Tale principio di prova non appare sussistente nel caso di specie.

Non assume rilievo la contestazione circa il mancato controllo sulle autorizzazioni ad effettuare lavorazioni in legno e ferro poiché tale compito non rientra nei poteri del responsabile di procedimento di una gara di appalto, il quale anzi, al proposito, potrebbe essere tacciato di incompetenza poiché suo dovere, conformemente alla tutela degli specifici interessi pubblici che vengono in rilievo nella specie, è quello di controllare se l'offerta sia sostenibile sotto il profilo economico al fine della corretta esecuzione del contratto aggiudicato. La stazione appaltante ha verificato che tali attività risultano comprese nell'oggetto sociale dell'impresa controinteressata in base alla certificazione camerale e che questa dispone effettivamente delle sedi per produrre internamente le forniture necessarie per

l'esecuzione dell'appalto in discussione, e ciò può ragionevolmente giustificare l'anomalia della sua offerta.

Le conclusioni cui giunge il responsabile di procedimento in ordine alle soluzioni tecniche adottate per l'esecuzione dell'appalto sono motivate dall'ampia documentazione fornita dall'impresa e non è apodittico, come pretenderebbe la ricorrente che peraltro non fornisce ulteriori principi di prova circa l'irragionevolezza e l'illogicità delle medesime.

Appare poi giustificata l'assenza delle attrezzature per la lavorazione di legno, alluminio e carpenteria dai libri cespiti della capogruppo del raggruppamento aggiudicatario e la ricorrente non fornisce ulteriore prova della loro indisponibilità, mentre il rispetto dei minimi salariali è stato puntualmente verificato sulla base della documentazione fornita dall'aggiudicataria.

4. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile poiché la reiezione del ricorso principale e degli atti per motivi aggiunti proposti dalla ricorrente tolgono interesse alla sua definizione.

5. In conclusione, il ricorso principale, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti e il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 6.000,00 (seimila/00), cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, a favore di ciascuna controparte costituita.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 6.000,00 (seimila/00), oltre IVA e CPA, a favore di ciascuna controparte costituita. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente FF

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)